

Codice A1406C

D.D. 7 luglio 2026, n. 436

Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 17 giugno 2026



ATTO DD 436/A1406C/2026

DEL 07/07/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400B - SANITA'

A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR

OGGETTO: Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali (Comitato SAI). Seduta del 17 giugno 2026

Viste le deliberazioni della Giunta regionale n. 22-4918 del 22 aprile 2022 e n. 15-5326 dell'8 luglio 2022, con le quali è stato istituito il Comitato paritetico regionale SAI presso la sede regionale della Direzione Sanità e Welfare, oggi Sanità, ai sensi dell'art. 17 dell' Accordo Collettivo Nazionale del 5 febbraio 2026 per gli specialisti ambulatoriali interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, in seguito: ACN SAI vigente;

Atteso che con la D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 è stato approvato il Regolamento del suddetto Comitato al fine di disciplinarne l'organizzazione, il corretto funzionamento interno e lo svolgimento dell'attività istituzionale;

Dato atto che i combinati disposti degli artt. 1 e 5 del Regolamento succitato prevedono una formale assunzione da parte della Regione dei pareri e delle conclusioni espressi in seno al Comitato in parola;

Atteso che il Comitato regionale SAI, in data 17 giugno 2026, ha esaminato in seduta:

1) La richiesta di parere pervenuta dall'ASL NO, che richiede, con riferimento all'art. 10 AIR SAI, settimo capoverso, se, ai fini della costituzione del Fondo per la Formazione degli Specialisti Ambulatoriali Interni, *previsto con il finanziamento, per ogni Azienda, nella misura minima dell'1% dell'ammontare annuo della spesa relativa alla specialistica ambulatoriale intena*, debbano essere considerate le sole voci tabellari, o anche le voci variabili. L'ASL NO, inoltre, chiede se il calcolo del suddetto Fondo preveda od escluda gli oneri riflessi;

2) La rilevazione dati delle Aziende SSR circa il Fondo per la Formazione permanente di cui all'art. 10 AIR SAI.

Il Settore Sistemi organizzativi e risorse umane del SSR della Direzione Sanità della Regione Piemonte ha inviato alle Aziende Sanitarie piemontesi la richiesta concernente il Fondo citato, in

particolare chiedendo se nel triennio 2023-2025 tale Fondo sia stato deliberato e, in caso di risposta affermativa, la rendicontazione delle singole attività formative nel triennio 2023-2025, come previsto nel comma 9 dell'art. 10 AIR SAI;

3) La rilevazione dati delle Aziende SSR sulla costituzione e/o aggiornamento del monte ore per la specialistica ambulatoriale (art. 3, comma 7 ACN SAI).

Il Settore regionale citato ha richiesto alle Aziende piemontesi di voler fornire il provvedimento aziendale aggiornato relativo alla costituzione del monte ore per la specialistica ambulatoriale interna. Nella nota veniva esplicitato il dettato dell'art. 3 "LIVELLI DI CONTRATTAZIONE", comma 7 dell'ACN SAI vigente, secondo il quale *"Le Aziende, nell'ambito dei propri poteri, per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, si avvalgono degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e dei professionisti (...), e utilizzano interamente le ore di attività formalmente deliberate in sede aziendale nonché le risorse rese disponibili garantendo, comunque, la partecipazione della componente specialistica ambulatoriale, della veterinaria e delle altre componenti professionali alla copertura delle espansioni di attività dell'area complessiva dell'assistenza specialistica, in relazione alle future esigenze, secondo regole e modalità della programmazione sanitaria regionale, con la partecipazione della rappresentanza aziendale degli specialisti ambulatoriali, dei veterinari e delle altre professionalità (...). In applicazione delle procedure di cui all'articolo 20, comma 1 e seguenti le ore disponibili per cessazione, revoca o decadenza dell'attività sono assegnate dall'Azienda nella stessa branca/area professionale, o in branca/area professionale diversa, anche per le finalità di cui all'articolo 4.* (nota: per gli obiettivi prioritari di politica sanitaria nazionale, tra cui, ad esempio, il governo delle liste d'attesa). *Le Aziende, solo in caso di impossibilità di avvalersi di personale convenzionato di cui al presente Accordo già in servizio o in carenza di disponibilità di iscritti nelle graduatorie di cui al successivo articolo 19, possono procedere ai sensi dall'articolo 10 del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56. (nota: artt. 10 e segg.)"*

Attestato che, ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 ed in esito all'istruttoria sopra richiamata, il presente provvedimento non comporta oneri contabili nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024;

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
- "Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e successive modificazioni ed integrazioni del 5 febbraio 2026 - Triennio 2022-2024" (ACN SAI vigente);
- D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022 "Istituzione del 'Comitato paritetico regionale' secondo i dettami dell'art. 17 Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con gli specialisti Ambulatoriali Interni, veterinari ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502 del 1992 e s.m.i.-Triennio 2016-2018 esecutivo con Intesa Stato-Regioni del 31 marzo 2020 e s.m.i.";

- D.G.R. n. 15-5326 dell'8 luglio 2022 "Nomina in sostituzione di componente supplente di parte pubblica nel Comitato paritetico regionale per la disciplina dei rapporti con medici specialisti ambulatoriali interni, veterinari e altre professioni sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, istituito ai sensi dell'art. 17 ACN SAI del 31 marzo 2020 e s.m.i. Modifica D.G.R. n. 22-4918 del 22 aprile 2022";
- D.D. n. 1781 del 3 ottobre 2022 "Approvazione del Regolamento per l'organizzazione e il corretto funzionamento interno del Comitato regionale SAI";
- D.G.R. 18-6462 del 30 gennaio 2023 "Presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali interni, Veterinari e altre Professionalita' sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali convenzionati interni";
- D.G.R. 21-8467 del 22 aprile 2024 "Rettifica ed integrazione della Delibera di Giunta regionale 30 gennaio 2023 n. 18-6462 "Presa d'atto dell'Accordo Integrativo Regionale per la disciplina dei rapporti con gli Specialisti ambulatoriali, Veterinari e altre Professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali". Approvazione schema di testo coordinato";
- D.G.R. 8-8111 del 25 gennaio 2024 "Disciplina del sistema dei controlli e specificazione dei controlli previsti in capo alla Regione Piemonte in qualità di Soggetto Attuatore nell'ambito dell'attuazione del PNRR. Revoca delle D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046 e 14 giugno 2021 n. 1-3361";

determina

- Di prendere atto, per le motivazioni espresse in narrativa, delle conclusioni e degli indirizzi espressi dal Comitato regionale SAI nella seduta del 17 giugno 2026, di seguito esplicitati:

Riguardo la richiesta di parere di cui al punto 1), innanzitutto occorre chiarire che la stessa verte sulla definizione del "monte salari", e che su tale concetto il CCNL della Dirigenza Area Funzioni Locali del 17/12/2020 aveva sollevato dei dubbi interpretativi.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di seguito MEF, riporta nel documento contenente le risultanze delle indagini svolte dai Servizi ispettivi di finanza pubblica relativo all'anno 2011, alcuni pareri ARAN. In particolare riferisce che l'ARAN, con il parere 499-15A1), ha chiarito che "il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, ha una valenza generale e si riferisce a tutte le somme corrisposte nell'anno di riferimento, rilevate dai dati inviati da ciascun Ente, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, e con riferimento ai compensi corrisposti al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte a titolo di trattamento economico sia principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, al netto degli oneri accessori a carico dell'amministrazione e con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari» oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, le indennità di trasferimento, le indennità di mensa, gli oneri per i prestiti al personale e per le attività ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc.”.

Successivamente è stato anche chiarito che sono da escludere anche gli oneri riflessi e quelli relativi ad eventuali arretrati.

Ovviamente quanto chiarito dal MEF e dall'ARAN sul personale dipendente, deve essere assunto, per analogia, anche per il personale convenzionato.

Il Comitato intende, poi, sottolineare, che, a norma del citato art. 10 AIR SAI, lo specifico Fondo

annuale è finalizzato esclusivamente alla formazione degli Specialisti Ambulatoriali Interni, potendo accedere all'utilizzo del medesimo Fondo anche i Responsabili di Branca e i Coordinatori/Referenti di AFT.

Sulla rilevazione dati di cui al punto 2), da quanto trasmesso dalle Aziende sanitarie, si evince che, in linea generale, gli Specialisti Ambulatoriali Interni accedono all'offerta formativa aziendale, insieme ai dipendenti, e che non tutte le Aziende hanno costituito il predetto Fondo. Tali modalità contrastano con il dettato dell'art. 10 AIR SAI.

Il Comitato vuole sensibilizzare le ASR su questo punto, ossia che occorre deliberare il Fondo e renderlo esclusivo per i SAI e che in tale Fondo non rientra la formazione obbligatoria. Il Comitato aggiunge che, a norma dell'art. 17 dell'Accordo Collettivo Nazionale sui SAI, l'attività del Comitato stesso è principalmente diretta, tra l'altro, a formulare indirizzi sui temi della formazione di interesse nazionale.

Il Comitato sottolinea, inoltre, che i criteri di utilizzo del Fondo vanno chiariti in sede di contrattazione aziendale.

Sulla rilevazione dati di cui al punto 3), già nella nota regionale, richiamando le norme dell'ACN SAI, veniva chiarito il concetto che il monte ore deliberato e non assegnato non può essere eroso negli atti dell'anno successivo a favore di prestazioni in libera professione, stante il bisogno di specialistica sul territorio.

Dunque il monte ore deliberato e non assegnato, e le correlate risorse economiche, non devono essere erosi negli anni successivi a favore di prestazioni di altre categorie professionali (incluse le prestazioni in libera professione) - se non nella contingentata e circoscritta ipotesi richiamata nella norma di cui al precedente paragrafo - stante il bisogno crescente di specialistica pubblica sul territorio.

A tal proposito, si ricorda che la D.D. n. 37/A1406C/2025 del 24/01/2025 recita: "Il monte ore deve essere utilizzato interamente, includendo anche le ore divenute vacanti per cessazione, revoca o decadenza dell'attività, nonché le risorse rese disponibili, *prioritariamente nella stessa branca o nella stessa area professionale*".

Analizzando la documentazione trasmessa in esito dalle ASR, il Comitato osserva come gli atti adottati dalle Aziende Sanitarie assumano prevalentemente una valenza *ricognitiva*, anziché *programmatoria* come ci si attenderebbe.

Si ricorda che, ai sensi dell'art 17 comma 4 lettera a) del vigente ACN, l'attività del Comitato regionale è principalmente diretta a: " *Formulare pareri e proposte sulla programmazione sanitaria regionale, sulla base del monitoraggio del monte ore e del suo pieno utilizzo di cui all'articolo 3, comma 7*".

Alla luce dei principi e criteri soprarichiamati, il Comitato auspica una complessiva revisione della programmazione aziendale della specialistica ambulatoriale che tenga conto dei fabbisogni di salute della popolazione di riferimento, alla quale consegua un coerente adeguamento del monte ore aziendale.

- Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri contabili diretti nè effetti prospettici sulla gestione finanziaria, economica e patrimoniale della Regione Piemonte, come in precedenza attestato;

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.

IL DIRIGENTE (A1406C - Sistemi organizzativi e risorse umane del

SSR)

Firmato digitalmente da Mario Raviola